



COMUNE DI NOVELLA
PROVINCIA DI TRENTO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Numero di protocollo associato al documento come
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Data di
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Alle Imprese invitate

Oggetto: invito a partecipare al confronto concorrenziale per l'affidamento in economia dei lavori di realizzazione "Opere di sistemazione esterna relative alla costruzione del nuovo asilo nido sulla p.ed. 397 in C.C. di Revò".

Gara telematica n.: **122997**

Codice dei lavori CIG n. **A04421B631**

Codice CUP n. **J92B23001180003**

Scadenza del termine di presentazione delle offerte: giorno 25 GENNAIO 2024 ore 10.00.

Prima seduta di gara: giorno 25 GENNAIO 2024 ore 11.00 presso la sede municipale della frazione di Brez, piazza Municipio, 12 38028 Novella.

Alla prima seduta di gara (e alle eventuali successive) ogni concorrente potrà assistere in presenza presso la sede del Comune di Novella presso la frazione di Brez, piazza Municipio, 12 38028 Novella.

PREMESSO:

- a) che il Comune di Novella (Servizio Lavori Pubblici) si avvale, quale sistema di negoziazione informatico per l'attuazione della gara in oggetto, del Sistema Informatico per le procedure telematiche di affidamento di seguito chiamato Sistema (come dettagliato nel titolo "Piattaforma telematica di negoziazione");
- b) che la documentazione di gara è disponibile all'interno dell'ambiente di gara sul Sistema SAP-SRM, accessibile dal sito internet <https://www.acquistionline.pat.provincia.tn.it> (come dettagliato nel titolo "Piattaforma telematica di negoziazione");
- c) che, secondo quanto specificatamente indicato di seguito, la gara si svolge con un sistema di negoziazione telematica a buste chiuse con il criterio dell'offerta a prezzi unitari;
- d) che per accedere al Sistema è necessario possedere la dotazione tecnica minima indicata al paragrafo 1.2 – Capitolo 1 – Sezione I dell'allegata Guida Operativa (come dettagliato nel titolo "Piattaforma telematica di negoziazione");

con la presente si invita codesta Impresa a partecipare:

- al **confronto concorrenziale** indetto dal Comune di Novella ai sensi dell'art. 52 della L.P. n. 26/1993 e s.m., degli artt. 9 e 19 della L.P. n. 2/2016 e s.m., dell'art. 40 comma 1 della

L.P. n. 26/1993, dell'art. 2 ter della L.P. n. 18/2021 e delle disposizioni nazionali ivi richiamate, dell'art. 11 comma 8 della L.P. n. 4/2023 e del Titolo IV, Capo V del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. (approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. e s.m.), nonché della deliberazione della Giunta provinciale n. 1475 del 2 ottobre 2020 (recante "Art. 19 L.P. n. 2/2016 e art. 5 L.P. n. 2/2020 - istituzione elenco telematico aperto di operatori economici da selezionare nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture").

Procedura soggetta ad AVCPass (ora FVOE - Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico).

Ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m. e della delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022, la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione ai sensi della normativa vigente è effettuata mediante l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile da A.N.AC. Pertanto gli operatori economici sono tenuti ad effettuare la procedura di registrazione al sistema accedendo all'apposito link del Portale A.N.AC. (Servizi ad accesso riservato – FVOE), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché ad acquisire il PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, che **deve essere sottoscritto digitalmente e caricato a sistema come specificato nel seguito.**

La struttura dell'Amministrazione competente è il Servizio Lavori Pubblici il cui responsabile è il dott. Silvio Rossi che svolge anche le funzioni di RUP.

Il soggetto sopra indicato è l'unico abilitato a corrispondere alle richieste di chiarimenti e alle informazioni di carattere procedurale/amministrativo e tecnico, da effettuarsi – esclusivamente in forma scritta - all'interno del sistema con le modalità di cui al paragrafo 3.1 – Capitolo 3 – Sezione II della Guida Operativa entro e non oltre il giorno **16 gennaio 2024**. Alle richieste di chiarimenti pervenute non per iscritto o pervenute successivamente

a tale data, l'Amministrazione non dà riscontro.

Le risposte ai quesiti sono rese almeno 6 giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte tramite inserimento sul sistema Sap-Srm con la precisazione che ogni singola Impresa invitata riceve notifica della presenza di chiarimenti sul medesimo sistema al proprio indirizzo di PEC. L'Amministrazione non assume responsabilità di alcun genere per le richieste non formulate per iscritto e non evase, per iscritto, dai soggetti sopra richiamati, unici autorizzati a riscontrare le istanze dei candidati.

DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara (allegata al presente invito) comprende:

- Caratteristiche principali dell'opera
- Elaborati progettuali
- Elenco prezzi unitari
- Guida Operativa (per l'Impresa). **N.B. Manuale "Risposta alle gare telematiche – Fornitori"**
- **CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVELLA** approvato dalla stazione appaltante con decreto del Commissario Straordinario n. 15 di data 27.01.2020
- determina dirigenziale di indizione della gara e delibera della Giunta comunale di approvazione del progetto esecutivo di cui all'elaborato Caratteristiche principali;

I predetti documenti sono a disposizione sul sistema SAP-SRM (Cartella compressa denominata "Documenti messi a disposizione su sistema").

Inoltre, sono a disposizione i modelli di dichiarazione per la partecipazione alla gara:

- allegato A (dichiarazioni di cui al paragrafo 4.1 del presente invito)

I predetti documenti sono a disposizione sempre sul sistema SAP-SRM (Cartella compressa denominata "Documentazione da caricare a sistema").

PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic

Identification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento al link seguente:

http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/doc/Manuale_presentazione_offerta.pdf

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul sito del Sistema informativo contratti della Provincia autonoma di Trento (SICOPAT) nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

Ai sensi dell'art. 81 comma 2 del Regolamento di attuazione della L.P. n. 26/93 (D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg), l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva altresì la facoltà, previa comunicazione a mezzo PEC, di sospendere, rinviare o annullare l'intero procedimento nelle ipotesi in cui si siano verificate gravi compromissioni del sistema tali da determinare l'irregolarità della procedura telematica.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Guida operativa" (allegato al presente invito), che costituisce parte integrante del presente invito.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario e sulla gara è possibile operare dalla data di pubblicazione dell'invito alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica

conforme a quella indicata nel presente invito e nella Sezione 1- Capitolo 1 - paragrafo 1.2 – della Guida Operativa (Risposta alle gare telematiche: fornitori) che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

Identificazione e richieste di assistenza

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

Per le eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'utilizzo della Piattaforma deve essere contattato il Gestore del Sistema (CSD) secondo quanto di seguito indicato.

Come indicato in home page della piattaforma, il gestore del sistema ha reso disponibile un servizio di assistenza agli operatori economici e precisamente:

Numero verde a supporto degli operatori economici

Si informano gli operatori economici che per avere informazioni e supporto all'utilizzo della Piattaforma Mercurio è stato attivato un numero verde dedicato 800 22 80 40 (dalle 8.00 alle 17.00), e la mail: cc.mercurio@ndigit.it

Per eventuali richieste oltre le 17.00 contattare il numero 0461 800786 che effettuerà la sola registrazione della chiamata.

Per chi chiama dall'estero il numero da digitare è lo 0461 800786.

Si precisa inoltre che al Gestore della Piattaforma **non potranno essere posti** quesiti di carattere procedurale-amministrativo e tecnico-progettuale.

Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di assistenza, le stesse dovranno essere effettuate almeno ventiquattrore (24 ore) prima della scadenza del termine per l'invio dell'offerta. Oltre tale termine non potrà essere garantita l'assistenza.

Si suggerisce, quindi, di evitare di presentare offerta nelle ore immediatamente antecedenti alla scadenza della gara.

In caso di proroga, sospensione, riattivazione e annullamento della gara, le relative comunicazioni sono inviate tramite sistema, con le modalità indicate rispettivamente nella Sezione VI – Capitolo 1 della Guida Operativa.

L'Amministrazione invia le comunicazioni individuate dall'art. 25 della L.P. n. 2/2016 e, per quanto non previsto, dalle disposizioni statali in materia, nonché le convocazioni delle eventuali successive sedute di gara attraverso il sistema SAP-SRL (il concorrente riceverà notifica della presenza di comunicazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata PEC) oppure tramite PEC.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di Imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora formalmente costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

N.B.

Ogni malfunzionamento del sistema deve essere segnalato prontamente alla Stazione appaltante mediante PEC al responsabile del procedimento di gara inoltrata tramite il sistema stesso (ove possibile) e all'indirizzo comune@pec.comune.novella.tn.it.

E' vietato e costituisce causa di esclusione (e di non ammissione) la presentazione dell'offerta fuori sistema.

L'Amministrazione provvede alle pubblicazioni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. sul sito dell'Osservatorio provinciale contratti pubblici (SICOPAT).
Parimenti si procederà per gli adempimenti inerenti la pubblicazione (e la comunicazione)

di rapporti e di relazioni secondo quanto previsto dall'art. 47 comma 9 del D.L. n. 77/2021.

PREMESSE: DATI PRINCIPALI

I dati principali dell'affidamento sono indicati nel documento "Caratteristiche principali dell'opera" caricato a sistema.

Importo complessivo dei lavori: euro 498.893,78 di cui euro 12.454,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad **euro 72.184,11** secondo quanto indicato nel Capitolato speciale.

Classificazione dei lavori:

descrizione	categoria	importo
-------------	-----------	---------

CATEGORIA PREVALENTE¹

Opere edili	OG1	euro 498.893,78
di cui per oneri di sicurezza		euro 12.454,50

Nei lavori relativi alla categoria OG1 rientrano le seguenti attività di cui all'art. 1 commi 52 e 53 della L. n. 190/2012 e s.m. (white list):

- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari
- f) fornitura di ferro lavorato.

N.B. L'Impresa appaltatrice è tenuta ad eseguire in proprio le opere e i lavori compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, né può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni/lavorazioni a pena di nullità.

Si precisa che il subappalto è consentito nel pieno rispetto dell'art. 119 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 che prevede la nullità degli accordi con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

La sopraesposta indicazione della categoria prevalente e del relativo importo valgono anche ai fini del subappalto, che è altresì assoggettato a tutte le ulteriori condizioni previste dall'art. 26 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m., dall'art. 42 della L.P. n. 26/1993 e s.m., dagli artt. 138 e ss. del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m.

¹ Per categoria prevalente si intende la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento.

L'aggiudicazione è effettuata mediante **confronto concorrenziale** ai sensi dell'art. 52 della L.P. n. 26/1993 e s.m. con il **critério del prezzo più basso determinato a massimo ribasso** ai sensi dell'art. 16 comma 3 della L.P. n. 2/2016 e s.m. e con le modalità procedurali previste dal regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m., in conformità alle norme contenute nel presente invito, sulla base degli elaborati di progetto.

E' previsto il ricorso **all'esclusione automatica delle offerte anomale** ai sensi dell'art. 40, comma 1 della L.P. n. 26/1993 e s.m., come meglio specificato al paragrafo 6 del presente invito.

SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo obbligatorio accompagnati da un tecnico incaricato dell'Amministrazione.

Documentazione disponibile per i concorrenti e forma delle comunicazioni

Si precisa che a norma dell'art. 50 comma 3 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m., gli elaborati di progetto, il computo metrico estimativo e il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. sono caricati a sistema.

Si precisa che presso il Servizio Lavori Pubblici (piazza Municipio, 12 – Frazione Brez) sono depositati e in visione gli elaborati sopra descritti di progetto: a norma dell'art. 50 comma 4 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m. in caso di contestazioni o discordanze fanno fede esclusivamente gli elaborati progettuali originali disponibili presso il predetto Servizio della Stazione appaltante.

Si rappresenta fin d'ora che il sopracitato computo metrico estimativo ha valore puramente indicativo e non può essere assunto a fonte di future pretese da parte delle imprese offerenti nei confronti dell'Amministrazione appaltante. A norma dell'art. 97 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. il predetto computo metrico estimativo non fa parte del contratto che sarà stipulato con l'Impresa aggiudicataria.

La partecipazione alla gara implica la piena accettazione di tutte le clausole previste dal presente invito.

Al fine di agevolare le imprese nella presa visione della documentazione allegata alla gara, si è proceduto a caricare sul sistema i vari files suddivisi per argomento in varie cartelle "comprese". Quindi, nella sezione "Visualizza appalto - Documentazione appalto - Allegati" si potranno aprire le diverse cartelle suddivise per tipologia di documentazione (es. Elaborati progettuali, Documentazione da caricare a sistema, Documenti messi a disposizione su sistema). Si informa che il sistema operativo Windows, a partire da Windows XP, ha un comando per la creazione e l'apertura di archivi compressi (tasto destro del mouse, "Invia a/Cartella compressa", oppure "Apri con/Cartelle compresse"), anche in formati proprietari, quali Winzip, WinRar.

N.B.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara, **si invita il concorrente ad avvalersi dei fac-simili predisposti dall'Amministrazione e caricati a sistema all'interno della sezione "Visualizza appalto - Documentazione appalto" nella sezione "Allegati" nella cartella compressa denominata "Documentazione da caricare a**

sistema”.

La scrupolosa compilazione dei modelli agevola i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni richieste.

1. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA

1.1 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per essere ammessa alla gara telematica, codesta impresa deve inviare la propria offerta **esclusivamente attraverso il sistema** secondo le modalità illustrate di seguito e specificatamente indicate nella Guida Operativa.

entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 25 GENNAIO 2024

Si precisa che il sistema **non accetta** la presentazione di offerte dopo la scadenza del termine e **non sono ammesse offerte inoltrate con mezzi diversi dal sistema.**

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consente più di inviare l'offerta né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

Al fine di evitare disguidi in merito alla presentazione delle offerte in tempo utile per la partecipazione alla gara, l'Amministrazione invita esplicitamente le Imprese offerenti a procedere alla presentazione delle offerte con adeguato anticipo rispetto alla scadenza del termine predetto ricordando anche che le richieste al CSD di assistenza informatica devono essere effettuate almeno 60 minuti prima della scadenza del termine per l'invio dell'offerta.

Le istruzioni per la modalità di gestione dell'offerta (predisposizione, caricamento documenti, controllo dell'offerta e salvataggio, firma digitale, invio, consultazione, modifica, cancellazione o ritiro dell'offerta) sono indicate al Sezione III della Guida Operativa.

Prima di inviare l'offerta, l'Impresa deve assicurarsi **di aver caricato a sistema** i seguenti documenti **firmati digitalmente**:

1. la **dichiarazione** prodotta secondo i contenuti e le indicazioni di cui al successivo paragrafo 4.1 della presente lettera di invito;
2. **PASSOE (di cui all'art. 2, comma 3 lett. b, della delibera A.N.AC. n. 464/2022)** di cui al successivo paragrafo 4.2;
3. la **ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del contributo all'A.N.AC.** nell'importo richiesto e con le modalità indicate al successivo paragrafo 4.3.
4. Omissis.
5. (eventuale) Dichiarazione di subappalto di cui al successivo paragrafo 4.5;
6. (eventuale) documentazione/dichiarazioni di cui ai paragrafi 4.6, 4.7 e 4.8;

L'Impresa deve classificare i documenti di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, e,

qualora dovuti 5 e 6, nella categoria “Allegato amministrativo” come indicato al Capitolo 3 – Sezione III della Guida Operativa.

N.B.

Comporta l'esclusione dalla gara l'eventuale richiamo a dati economici contenuto nelle dichiarazioni/nella documentazione classificate/a nella categoria “Allegato amministrativo”.

7. Documento di sintesi dell'offerta, comprensivo dell'indicazione dei costi della manodopera, come previsto nel relativo paragrafo.

8. L'elenco prezzi unitari fornito dall'Amministrazione appaltante e sottoscritto dal RUP.

Il mancato caricamento a sistema secondo le modalità previste al relativo paragrafo, del “Documento di sintesi” (che costituisce la lista delle lavorazioni e forniture) di cui al precedente punto 7 **comporta l'esclusione automatica** dalla gara.

L'Impresa deve classificare i documenti di cui ai precedenti punti 7 e 8 nella categoria “Allegato economico” come indicato al Capitolo 3 – Sezione III della Guida Operativa.

N.B.

Tutta la documentazione caricata a sistema dall'Impresa va firmata digitalmente in formato .pdf (PadES) o .p7m (CadES) con firma valida, **fatta eccezione per il Documento di sintesi che deve riportare l'estensione pdf.p7m come specificato nei relativi paragrafi.** Per le modalità di firma si rinvia a quanto previsto nel prosieguo della presente lettera di invito e nel Capitolo 1 – Sezione VII della Guida operativa.

Nel momento dell'invio dell'offerta alla Stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all'Impresa una comunicazione di “**Notifica offerta presentata**” all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa: tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.

Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta è possibile modificare un'offerta già presentata. In tal caso deve essere inviata a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata, come indicato al Capitolo 3 – Sezione IV della Guida Operativa.

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consente più di inviare l'offerta né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

L'Amministrazione dà comunicazione delle eventuali sedute di gara successive alla prima a tutte le Imprese invitate attraverso il sistema SAP-SRM, mediante notifica della presenza di una comunicazione ai loro indirizzi di posta elettronica certificata (PEC).

A partecipare alle sedute di gara sono ammessi tutti gli offerenti **esclusivamente collegandosi da remoto** al sistema tramite propria strumentazione informatica. A interloquire in ordine allo svolgimento della gara sono ammessi tuttavia solo i soggetti autorizzati ad impegnare legalmente l'offerente, ossia i legali rappresentanti o procuratori dell'offerente.

1.2 **MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE E CARICAMENTO DEI DOCUMENTI DI CUI AL PARAGRAFO 1.1**

La dichiarazione di cui al successivo paragrafo 4.1, il PASSOE di cui al successivo paragrafo 4.2, la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del contributo all'A.N.AC. di cui al successivo paragrafo 4.3, ed eventuali altri documenti (dichiarazioni di cui ai paragrafi 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8) che l'Impresa intende produrre, **devono essere caricati a sistema firmati digitalmente** (dal legale rappresentante o un suo procuratore) **e classificati nella categoria "Allegato amministrativo"** come indicato al Capitolo 3 – Sezione III della Guida Operativa.

Il Documento di sintesi dell'offerta **deve essere caricato a sistema firmato digitalmente** (dal legale rappresentante o un suo procuratore) con estensione pdf.p7m **e classificato nella categoria "Allegato economico"** come indicato nella Sezione III Capitolo 6 della Guida Operativa.

L'apposizione di firma digitale non valida (certificato di sottoscrizione non valido) - apposta su documenti da presentare a pena di esclusione e salvo quanto previsto al paragrafo 4 in merito al soccorso istruttorio - comporta **l'esclusione dalla gara**.

Per quanto concerne l'apposizione della firma digitale sulla documentazione in formato .pdf, si rinvia a quanto descritto nella Sezione VII della Guida Operativa e nelle faq, sezione Firma digitale reperibili al link: <http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/FaQ.asp>

Per quanto attiene il caricamento a sistema dei documenti firmati digitalmente, si rimanda al Capitolo 3 – Sezione III della Guida Operativa.

2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE, REQUISITI DI QUALIFICAZIONE, REQUISITI GENERALI E MOTIVI DI ESCLUSIONE

2.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti elencati all'art. 36, comma 1, della L.P. n. 26/1993 e s.m., anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, **che abbiano ricevuto il presente invito** da parte dell'Amministrazione appaltante (Comune di Novella – Servizio Lavori Pubblici).

Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all'Unione europea sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m. rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile, secondo quanto previsto dall'art. 68 comma 20 del decreto legislativo citato.

Le Imprese invitate singolarmente possono partecipare alla gara in Raggruppamento temporaneo con altre Imprese, ai sensi dell'art. 36, comma 2, della L.P. n. 26/1993 e s.m. L'Impresa invitata singolarmente **deve assumere** la qualifica di mandataria nell'ambito del raggruppamento.

I raggruppamenti temporanei ed i consorzi di cui all'art. 36, comma 1 lett. d) ed e), della L.P. n. 26/1993 e s.m. possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 68 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m. In tal caso, l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio e corredata dalla dichiarazione congiunta, o di ciascun associato, contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come mandataria, conformandosi a quanto previsto con riguardo ai raggruppamenti temporanei dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

A norma dell'art. 30 dell'all. II.12 al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m. deve essere indicata la quota di partecipazione al raggruppamento/consorzio di ciascuna impresa riunita che deve essere adeguata ai requisiti di qualificazione posseduti. In difetto della presente indicazione o nel caso di irregolarità della stessa, il Presidente di gara provvede a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, con nota trasmessa sul sistema SAP-SRM al concorrente (che riceve notifica della presenza di comunicazioni al proprio indirizzo di PEC) o a mezzo PEC, di presentare, nei termini e con le modalità fissate nella nota di richiesta, la regolarizzazione della dichiarazione, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m. (nel rispetto di quanto indicato in apertura del paragrafo 4) qualora venga indicata una quota di partecipazione superiore ai requisiti di qualificazione posseduti.

In caso di aggiudicazione, i raggruppamenti temporanei sono tenuti a costituirsi nelle forme previste dall'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.

A norma dell'art. 36 della L.P. n. 26/1993 e s.m. è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o in più soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE. Nel caso di GEIE devono essere indicate le Imprese facenti parte dello stesso.

N.B.

Ai sensi dell'art. 68 comma 14 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m. la partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m., sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'art. 67 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2032 e s.m., i consorzi di cui all'art. 36 comma 1 lettere b) e c) della L.P. n. 26/1993 e s.m. sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 36 comma 1 lett. b) è tenuto anch'esso ad indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

Qualora il consorzio di cui all'art. 36 comma 1 lettere b) e c) non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

I consorzi stabili hanno altresì la facoltà di partecipare in proprio e in tal caso nessuna delle Imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che i consorziati.

Con particolare riguardo ai Consorzi stabili di cui all'art. 36, comma 1 lettera c), della L.P. n. 26/1993 e s.m. si precisa che, a norma dell'art. 36, comma 6, della L.P. n. 26/1993 e

s.m. è, inoltre, vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Le Imprese e le Società cooperative così individuate non potranno partecipare alla gara né singolarmente, né in associazione temporanea (in qualità di mandatarie o mandanti), né potranno essere indicate da altri Consorzi partecipanti alla gara, né trovarsi in situazione di controllo o in una qualsiasi relazione con altre partecipanti (se la situazione di controllo o la relazione comporta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, a norma dell'art. 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.), pena l'esclusione dalla gara di tutti i soggetti che risultino partecipare in violazione del divieto in parola.

N.B.

Ai sensi dell'art. 67 comma 4 i divieti e le esclusioni di cui al paragrafo precedente si applicano se sono integrati i presupposti di cui all'art. 95 comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m., sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Sono, infine, ammessi a presentare offerta i Consorzi di cooperative nonché i Consorzi di imprese di cui all'art. 2602 e ss. del Codice Civile e gli altri soggetti di cui all'art. 36 della L.P. n. 26/1993 e s.m. alle condizioni ivi fissate e di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m..

2.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

A norma del combinato disposto dell'art. 36, comma 1, della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m., dell'art. 34 del regolamento di attuazione della L.P. n. 27/1993 e s.m. e dell'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m. sono ammesse a partecipare alla gara le Imprese singole in possesso della qualificazione nella **categoria prevalente OG1** (così come descritta nell'all. II.12 al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m. **per classifica non inferiore alla II (seconda)** (così come descritta nell'art. 2 dell'all. II.12 al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m. rilasciata da un organismo di attestazione (SOA) di cui al citato all. II.12 al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.

A norma degli artt. 36, comma 1 lett. d) e 37 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s. m. e dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m. sono altresì ammesse a partecipare alla gara le **Associazioni temporanee di imprese** che prima della presentazione dell'offerta abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza (oppure si impegnino a conferirlo prima della sottoscrizione del contratto) ad una di esse, qualificata mandataria, in possesso dei requisiti sopra descritti con le seguenti ed ulteriori precisazioni:

- 1. le associazioni temporanee** costituite fra imprese in possesso della qualificazione nella categoria prevalente rilasciata da un organismo di attestazione (SOA).
Si precisa che, a norma dell'art. 30 comma 2 dell'all. II.12 al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m. le quote di partecipazione al raggruppamento possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato. Rimane fermo che l'Impresa invitata alla presente procedura deve rivestire la qualifica di mandataria.

Sono ammessi raggruppamenti temporanei di imprese c.d. "minori" di cui all'art. 68 comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m. e all'art. 30 comma 4 dell'all. II.12 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.

2.3 REQUISITI GENERALI – CAUSE DI ESCLUSIONE

1. L'operatore economico **non deve trovarsi** nelle situazioni di cui agli artt. 94 (Cause di esclusione automatica), 95 (Cause di esclusione non automatica) e 98 (Illecito professionale grave), comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m. (come riprodotti integralmente nel testo allegato al presente invito denominato "I requisiti di ordine generale - artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.").

Eventualmente, l'operatore economico **fornisce informazioni dettagliate** delle tipologie intercorse come puntualmente descritto negli articoli citati.

2. Si ricorda, inoltre, che sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

A norma dell'art. 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m., è vietata la partecipazione di un operatore economico qualora la stazione appaltante accerti sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara.

Ai sensi dell'art. 95, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023, le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico che si trova nella situazione di distorsione della concorrenza derivante dal suo precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 78 del D.Lgs. 36/2023 e s.m. che non possa essere risolta con misure meno intrusive. L'operatore economico dovrà fornire, **in sede di partecipazione**, informazioni dettagliate in merito all'attività esperita e alle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza.

Ai sensi dell'art. 38 dell'all. I.7 al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m. l'operatore economico che intende partecipare alla gara non deve partecipare o aver partecipato direttamente o indirettamente né alla gara per l'affidamento della progettazione né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello. Tale divieto si estende anche alle Imprese controllate, controllanti o collegate all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo o di collegamento sono determinate in relazione a quanto previsto dall'art. 2359 del Codice civile.

I divieti citati si estendono anche ai dipendenti dell'affidatario di incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con altri operatori. **In sede di partecipazione** dovranno essere fornite informazioni dettagliate atte a dimostrare che l'esperienza acquisita non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza.

Ai sensi del Comunicato del Presidente dell'ANAC di data 17 gennaio 2023, il requisito dell'iscrizione alle white list istituite presso le strutture competenti territorialmente, in quanto requisito di ordine generale attinente alla moralità professionale, **deve essere posseduto al momento della partecipazione alla procedura di gara**, con la conseguenza che la mancata iscrizione (o la mancata dichiarazione di aver presentato idonea domanda di iscrizione nel predetto elenco) **determina l'inammissibilità dell'Impresa** e la sua **esclusione dalla gara**. Pertanto, qualora l'Impresa aggiudicataria svolga direttamente le prestazioni rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53 della L. n. 190/2012 come elencate nel

paragrafo 2 del Capitolato e nel paragrafo “Premesse: dati principali” del presente invito **deve essere iscritta** (o aver presentato domanda di iscrizione) nella white list istituita presso le strutture competenti territorialmente della provincia in cui l'Impresa ha la propria sede. In caso contrario l'iscrizione nell'elenco citato deve essere posseduta dall'Impresa che svolge la relativa prestazione.

A tal fine si rinvia alle specifiche disposizioni del paragrafo 4.1 del presente invito.

3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per un maggior dettaglio delle operazioni necessarie alla formulazione dell'offerta economica sulla piattaforma SAP-SRM, consultare la Guida Operativa alla Sezione III – Capitolo 2 – Paragrafo 2.2 “Predisposizione offerta economica (con modello LLPP)” e seguenti.

L'offerta economica si compone dell'Elenco prezzi messo a disposizione dall'Amministrazione tra la documentazione di gara (paragrafo 3.1.1) e del documento di sintesi (paragrafo 3.1.2), firmati digitalmente dal concorrente

3.1.1 PREDISPOSIZIONE DELL'OFFERTA A SISTEMA E CARICAMENTO DOCUMENTO DI SINTESI (che costituisce l'offerta economica del concorrente)

L'“Elenco prezzi” deve essere firmato dal legale rappresentante o da un suo procuratore, assicurandosi di firmare il file già firmato dal RUP e classificato nella categoria “Allegato economico”, come indicato nella Sezione III – Capitolo 3 della Guida Operativa.

A titolo esemplificativo si forniscono le indicazioni sulle operazioni da effettuare:

- salvare il file di cui sopra sul proprio computer;
 - accedere al proprio software di firma digitale;
- selezionare il file “elenco prezzi” che ha estensione .pdf.p7m, cioè il file firmato digitalmente dal Responsabile della struttura di merito e dal Dirigente del Servizio Appalti, precedentemente salvato sul proprio PC;
- attivare la funzione del software di firma che permette di apporre la propria firma sul file selezionato;
 - il file così firmato, dovrà essere inserito a sistema a corredo dell'offerta.

In sintesi, alla fine del processo di firma, il file che sarà allegato all'offerta dovrà contenere il certificato con due firme successive: quella del RUP e quella del concorrente.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, l'“Elenco prezzi” potrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l'“Elenco prezzi” dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante (o suo

procuratore) di ciascuna impresa raggruppata seguendo le modalità di apposizione della firma digitale sul file "Elenco prezzi" come sopra esposto.

In sintesi, alla fine del processo di firma, il file che sarà allegato all'offerta dovrà contenere il certificato con le seguenti firme: quella del Rup, quella del legale rappresentante dell'impresa invitata o suo procuratore e, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la/le firma/e del/i legale/i rappresentante/i (o suo procuratore) della/e impresa/e mandante/i.

Per verificare se la firma digitale sull'"Elenco prezzi" è stata apposta correttamente, si consiglia di prendere visione di quanto riportato nelle F.A.Q. (Frequently Asked Questions), sezione Firma Digitale, reperibili al link: <http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/FaQ.asp>.

Qualora sia presentato un Elenco prezzi privo delle firme digitali del Responsabile della Struttura di merito e/o del Dirigente del Servizio Appalti, si procederà alla verifica circa la corrispondenza del medesimo Elenco prezzi a quello messo a disposizione dall'Amministrazione tra la documentazione di gara.

In caso di mancata corrispondenza, si procederà a escludere il concorrente per mancanza di un elemento essenziale dell'offerta economica (che si compone di elenco prezzi e documento di sintesi).

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016, nei casi di difetto di sottoscrizione dell'Elenco prezzi unitari da parte del concorrente, si provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesta al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la regolarizzazione della sottoscrizione dell'Elenco prezzi unitari.

3.1.2 3.1.2 MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO E DI FIRMA DEL DOCUMENTO DI SINTESI DELL'OFFERTA

Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti.

Il ribasso percentuale offerto va inserito solamente nell'apposita sezione del sistema con le seguenti modalità (Sezione III – Capitolo 2 – paragrafo 2.1.3 della Guida Operativa):

- accedere alla piattaforma e ricercare il numero della gara in "Elaborare offerta";
- cliccare su numero appalto di riferimento (n. gara 122997) per predisporre la propria offerta;
- cliccare su ;
- il sistema propone una schermata riassuntiva del lotto che compone la gara in oggetto fornendo la possibilità di creare l'offerta cliccando sul pulsante ("Creare offerta su lotto");
- si accede alla finestra di dettaglio dell'unica posizione dove inserire il ribasso percentuale offerto nell'apposito campo "Ribasso percentuale";
- dopo aver inserito il ribasso percentuale è opportuno procedere all'aggiornamento dell'offerta tramite il pulsante "Salvare lotto".

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2bis, del D.P.P. n. 9-84/Leg del 2012 e ss.mm., nell'apposita sezione del sistema vanno inseriti altresì i costi della manodopera.

Si ricorda che i costi della manodopera individuati dall'Amministrazione sono indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Una volta concluse tutte le operazioni necessarie alla presentazione dell'offerta (caricamento di tutta la documentazione di gara, inserimento del ribasso percentuale offerto e dei costi della manodopera), si dovrà procedere alla generazione del **"Documento di sintesi dell'offerta"**, cliccando sul pulsante "Genera documento di sintesi offerta"; il sistema estrae il "Documento di sintesi dell'offerta", che deve essere salvato sul proprio PC e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa invitata (o da un suo procuratore).

Per le modalità di firma del Documento di sintesi dell'offerta si rinvia a quanto indicato per l'"Elenco prezzi" al precedente paragrafo 3.1.1.

Una volta firmato, in modalità CAdES (.p7m), dal legale rappresentante dell'impresa invitata o suo procuratore e, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, anche dalla/e mandante/i, il Documento di sintesi dell'offerta dovrà essere caricato a sistema tramite l'apposito pulsante 

Nella finestra che appare, tramite il tasto , selezionare il proprio documento firmato digitalmente in modalità CAdES, aggiungere eventualmente nel campo "Descrizione" una differente denominazione, cliccare il tab  e successivamente premere ;

Il sistema fornisce il seguente messaggio  e l'offerta sul lotto risulta completata;

Nel caso in cui il sistema rilevi errori, visualizzabili all'interno della medesima finestra, il documento di sintesi non viene caricato;

Cliccare su "Torna a lotti di gara" premendo l'apposito link, posizionato nella parte alta della schermata.

L'offerta a questo punto è pronta per essere inviata cliccando sull'apposito pulsante "Inviare offerta"

Si ribadisce che, nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il documento di sintesi dell'offerta dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa capogruppo o da un suo procuratore e dalla/e impresa/e mandante/i. Le modalità di apposizione della firma digitale sono indicate alle FAQ disponibili all'indirizzo <http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/FaQ.asp>

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016, nei casi di difetto di sottoscrizione del documento di sintesi dell'offerta, si provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesta al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la regolarizzazione della sottoscrizione del documento di sintesi.

Per ulteriori e più dettagliate informazioni relative al "Documento di sintesi

dell'offerta", si rinvia alla Sezione III – Capitolo 6 della Guida Operativa.

Comporta l'esclusione dalla gara:

- **la presentazione di offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara soggetto a ribasso;**
- **la mancata indicazione dei costi della manodopera;**
- **la presentazione di un elenco prezzi diverso da quello messo a disposizione dall'Amministrazione tra la documentazione di gara;**
- **il difetto di sottoscrizione dell'elenco prezzi e/o del documento di sintesi da parte del concorrente in esito al soccorso istruttorio;**
- **ulteriori irregolarità che determinano l'incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta.**

4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRESENTARE ALL'ATTO DELL'OFFERTA

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m., possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la dichiarazione di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della dichiarazione di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la presentazione dell'offerta, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine (non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni) affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché le modalità di trasmissione della documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Le cause di esclusione previste nei relativi successivi paragrafi del presente invito sono applicate in esito all'attivazione della procedura sopra descritta.

4.1 DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE

I requisiti di cui ai paragrafi 2.2 e 2.3 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo 1, pena l'esclusione.

Tutta la documentazione descritta di seguito deve essere caricata a sistema firmata digitalmente con estensione pdf (PADES) o .p7m (CADES) e classificata nella categoria "Allegato amministrativo", come indicato al Capitolo 3 – Sezione III della Guida Operativa.

In caso di impresa singola (o Consorzio) la relativa dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o suo procuratore).

In caso di raggruppamento temporaneo la relativa dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna impresa costituente l'Associazione e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della stessa (o suo procuratore).

Per ogni tipo di Consorzio: la relativa dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna Impresa consorziata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della stessa (o suo procuratore).

In caso di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 C.C. (art. 36, comma 1 lett. e, della L.P n. 26/1993 e s.m.) la relativa dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna Impresa consorziata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della stessa (o suo procuratore).

Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito la relativa dichiarazione deve avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.

Unitamente all'offerta deve essere prodotta una dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m., **utilizzando il modello di dichiarazione di partecipazione di cui all'allegato A del presente invito, messo a disposizione su sistema e classificandolo nella categoria "Allegato amministrativo"**, attestante:

A. DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

(eventuale) **FORMA DELLA PARTECIPAZIONE:**

(se associazione temporanea non ancora costituita)

- **l'elenco delle Imprese** che costituiranno il raggruppamento, **la relativa tipologia** (orizzontale, verticale, misto, in cooptazione, secondo le indicazioni del presente invito), l'indicazione della mandataria e della/e mandante/i, **la quota di partecipazione al raggruppamento** di ciascuna impresa riunita, **nonché l'assunzione dell'impegno**, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee;

(se consorzio di cui all'art. 36 comma 1 lett. b della L.P. n. 26/1993 e s.m.):

- l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del disposto dell'art. 67 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.;

(se consorzio di cui all'art. 36, comma 1 lett. c della L.P. n. 26/1993 e s.m.):

- l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del disposto dell'art. 67 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.;

(se consorzio di cui all'art. 36, comma 1 lett. e della L.P. n. 26/1993 e s.m.):

- l'elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio;

(se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 36, comma 1 lett. e della L.P. n. 26/1993 e s.m.):

- l'elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio, la quota di partecipazione al consorzio di ciascuna impresa, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici;

(eventuale – *Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti – Avvalimento art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.*):

- indicare la denominazione operatore economico di cui si intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento; dovrà altresì essere presentata la documentazione di cui all'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.;

(eventuale – *Informazioni concernenti la dichiarazione di subappalto*)

- indicare le categorie che si intende subappaltare e la relativa quota percentuale; per le specifiche circa il subappalto si veda quanto indicato al paragrafo 4.5 della presente lettera di invito.

B. MOTIVI DI ESCLUSIONE

1. **l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m. come riportato nel paragrafo 2.3 del presente invito e come dettagliatamente specificati nell'apposito allegato al presente invito (denominato "I requisiti di ordine generale - artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.")**.

Qualora sussistano situazioni astrattamente idonee a configurare motivi di esclusione, il concorrente è tenuto a fornire le relative specifiche informazioni;

oppure

1. **di trovarsi in una o più delle situazioni di cui agli artt. 94, 95 e 98, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.**
Al riguardo, specifica le relative fattispecie con riferimento agli articoli citati ed eventualmente fornisce prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità;
2. **che non ricorrono le ulteriori cause di esclusione descritte nel paragrafo 2.3 del presente invito e precisamente:**
 - **che l'impresa non versa nella situazione interdittiva di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. ossia non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Novella che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti dell'operatore economico medesimo - e di essere edotto **degli obblighi derivanti dal CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI NOVELLA** approvato dalla stazione appaltante e messo a disposizione su sistema e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.**
3. ai fini di quanto puntualmente precisato nel paragrafo 2.3 del presente invito, di essere iscritto nella white list istituita presso la struttura territoriale competente

oppure di aver presentato idonea domanda di iscrizione nel predetto elenco.

PRECISAZIONI AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CUI AL PARAGRAFO 4.1

La dichiarazione deve essere resa con riferimento a tutti i soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m., secondo le indicazioni di cui al Comunicato del Presidente A.N.AC. di data 8 novembre 2017. Nella dichiarazione devono essere indicati i nominativi dei singoli soggetti cui si riferisce laddove detti nominativi non siano ricavabili da una banca dati ufficiale o da un pubblico registro (ad esempio, visura camerale, attestazione SOA, ecc.) con dati aggiornati alla data di presentazione dell'offerta. A titolo collaborativo e non esaustivo, si ricorda che tra i nominativi non ricavabili da una banca dati ufficiale o da un pubblico registro rientrano quelli dei componenti dell'eventuale organismo di vigilanza.

In caso di incorporazione, fusione societaria, cessione di azienda o affitto di ramo d'azienda, la dichiarazione di cui agli artt. 94, 95 e 98, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m. deve riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 95 comma 3 del citato decreto legislativo che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando/invito di gara.

Nell'ambito delle ipotesi disciplinate dagli artt. 94, 95 e 98, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m., rientrano TUTTI i provvedimenti astrattamente idonei a configurare i suddetti motivi di esclusione.

Le dichiarazioni sopra individuate sono richieste in quanto è rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati.

- Qualora l'operatore economico, a supporto di dichiarazioni inerenti a condanne, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna;
- per quanto attiene all'ambito soggettivo di applicazione del motivo di esclusione attinente a condanne penali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m. e del motivo di esclusione attinente alla presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. si rinvia a quanto stabilito da ANAC nel comunicato del suo Presidente di data 8 novembre 2017;
- ai fini dell'applicazione dell'art. 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m. la Stazione appaltante si attiene a quanto stabilito da ANAC con le sue «Linee guida n. 6 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto d'appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice» così come aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 e approvate con delibera di ANAC n. 1008 di data 11 ottobre 2017;
- qualora l'operatore economico non abbia informazioni certe in merito alla sua situazione inerente il pagamento di imposte o contributi previdenziali, si consiglia di acquisire le relative informazioni presso l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile);
- ai sensi dell'articolo 107, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.: "La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014";
- ai sensi dell'art. 16 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.: "Si ha conflitto di interessi quando un

soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione”;

- ai sensi dell'art. 78 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m. “Qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia fornito la documentazione ovvero le informazioni, i dati e le notizie di cui all'articolo 77, comma 2, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, la stazione appaltante adotta misure adeguate per garantire la trasparenza e che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso. La comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel corso delle consultazioni preliminari, nonché la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte costituiscono la minima misura adeguata.

Qualora non sia possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, la stazione appaltante invita il candidato o l'offerente interessato a fornire, entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, ogni elemento idoneo a provare che la sua partecipazione alla preparazione e alla scelta della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza. Se la stazione appaltante non ritiene adeguate le giustificazioni fornite, il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura”.

L'operatore economico può rendere le dichiarazioni di cui ai punti A. DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA, B. MOTIVI DI ESCLUSIONE (in parte), C. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE, utilizzando il documento di gara unico europeo (DGUE) approvato con Regolamento di esecuzione UE n. 2016/7 del 5 gennaio 2016 disponibile al seguente indirizzo:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0007>

N.B.

In tale caso dovrà essere presentata apposita dichiarazione integrativa con specifico riferimento ai contenuti di cui ai punti:

B. MOTIVI DI ESCLUSIONE, punto 2, del presente paragrafo 4.1;

D. ALTRE DICHIARAZIONI del presente paragrafo 4.1.

Nel caso di utilizzo del DGUE è preciso obbligo dell'operatore economico verificare la rispondenza dei contenuti del D.G.U.E. alle richieste del presente invito.

In merito si segnala che il D.G.U.E. predetto non è aggiornato con le modifiche introdotte all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. (riportato nel suo testo coordinato nel paragrafo 2.2. del presente invito): pertanto l'offerente deve presentare apposita dichiarazione integrativa del D.G.U.E. riportante la posizione dello stesso con riferimento ai motivi di esclusione introdotti dalle modifiche all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

N.B.

Come da circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 6212 di data 30 giugno 2023, i riferimenti normativi al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. devono intendersi sostituiti dai corrispondenti riferimenti di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m. come specificato al paragrafo 2.3 e nel testo degli articoli del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m. riportato in allegato al presente invito.

Il D.G.U.E. è sottoscritto con **firma digitale e quindi recante un'estensione .pdf (PadES) o .p7m (CADES)**. Dopo la firma digitale il D.G.U.E. è caricato a sistema come **“Allegato Amministrativo”**.

Per la definizione di micro, piccola o media Impresa si rinvia alla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003 e alla Guida dell'utente alla definizione di PMI disponibile sul sito dell'Unione europea

(link: <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35->

01aa75ed71a1).

C. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

- 1. il possesso di adeguata attestazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per categoria/e e classifica/he adeguata/e ai lavori da appaltare. Il dichiarante deve far riferimento alle categorie comprese nei lavori possedute dall'Impresa, nonché alla relativa classifica.**

Si precisa che:

- la certificazione SOA e l'indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, devono essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente paragrafo 1, **pena l'esclusione**, fatto salvo quanto previsto all'art. 16 dell'all. II.12 al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m. Il concorrente deve in tal caso caricare a sistema adeguata prova documentale della richiesta.

- Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del possesso della certificazione di qualità scaduta al termine per la presentazione delle offerte, possono dimostrare il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità.

- Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, sono ammesse qualora dimostrino di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto all'art. 17 dell'all. II.12 al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.; il concorrente deve in tal caso caricare a sistema adeguata prova documentale della richiesta.

- I consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, sono ammessi qualora dimostrino di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza; il concorrente deve in tal caso caricare a sistema adeguata prova documentale della richiesta.

D. ALTRE DICHIARAZIONI

1. A norma dell'art. 45 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m. di avere:
 - esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto,
 - visionato il luogo di esecuzione dei lavori,
 - preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso,
 - verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori,
 - giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto,
 - effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in gara.

E' in facoltà del concorrente produrre idonea documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati, in luogo delle dichiarazioni richieste, unitamente alla dichiarazione attestante la conformità della copia all'originale. Sia la documentazione che la dichiarazione devono essere firmate digitalmente (dal legale rappresentante o da un suo procuratore).

4.1 OMISSIS

4.2 PASSOE

L'impresa deve caricare a sistema – **firmato digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore - in formato .pdf (PadES) o .p7m (CadES)**, classificandolo nella categoria "Allegato amministrativo" il "**PASSOE**" di cui alla delibera A.N.AC. n. 464/2022. In merito si precisa che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m., attraverso l'utilizzo del sistema FVOE. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema FVOE, accedendo all'apposito link sul portale dell'A.V.C.P. (servizi ad accesso riservato-FVOE), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui alla succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione di gara.

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese o di consorzio deve essere generato un **PASSOE** di gruppo nel rispetto di quanto indicato dal sistema FVOE.

4.3 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.AC.

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 33,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. **In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.**

A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve caricare a sistema la ricevuta di pagamento in formato pdf e firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore.

N.B.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac?redirect=%2Fper-le-imprese>

In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dall'impresa individuata quale mandataria (è comunque accettato anche il pagamento effettuato da uno dei componenti del raggruppamento). In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.

4.4 OMISSIS

4.5 DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 26 della L.P. n. 2/2016 e s.m., dell'art. 42 della L.P. n. 26/1993 e s.m. e di quanto previsto all'art. 2.3 del Capitolato speciale d'appalto, qualora l'Impresa intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto o in cottimo parte dei lavori o parti delle opere comprese nei lavori oggetto della gara, dovrà dichiarare nell'**apposito spazio** del modello di dichiarazione di partecipazione (allegato A), quanto di seguito precisato.

La dichiarazione di subappalto deve essere sottoscritta digitalmente dal legale

rappresentante dell'Impresa o di suo procuratore. Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione deve essere unica e deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata, mentre nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito l'unica dichiarazione può essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della sola Impresa mandataria o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti. In alternativa, in caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, ciascuna impresa può rendere distinta dichiarazione di subappalto sottoscritta digitalmente dal proprio legale rappresentante o da suo procuratore, **purché** tutte le dichiarazioni abbiano medesimo contenuto.

Tale **DICHIARAZIONE** deve contenere, a pena di non ammissione della dichiarazione medesima, l'indicazione:

- a) **delle lavorazioni o lavori o parti di opera** che si intendono subappaltare o affidare in cottimo comprensivo **della categoria di appartenenza così come indicata nel presente invito**;
- b) **dell'importo complessivo (espresso in percentuale) di tutte le lavorazioni oggetto di subappalto** appartenenti **a ciascuna delle categorie indicate**.

La dichiarazione di subappalto deve essere predisposta nel rispetto di quanto di seguito:

- 1) tutte le lavorazioni possono formare oggetto di subappalto;
- 2) ai sensi del combinato disposto dell'art. 26 comma 1 della L.P. n. 2/2016 e s.m. e dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m., non è ammessa sia l'integrale che prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

La fornitura e la posa in opera non sono subappaltabili separatamente.

Fatte salve le espresse ipotesi previste a pena di esclusione, non saranno ritenute valide le dichiarazioni di subappalto che non indichino i lavori o le parti di opere oppure le lavorazioni che l'offerente intende subappaltare o concedere in cottimo e la relativa categoria di appartenenza.

Si precisa sin d'ora che in caso di presentazione di una dichiarazione che preveda l'affidamento in subappalto di lavorazioni per un importo superiore al limite fissato dalla Stazione appaltante essa è considerata valida sino al limite massimo fissato e non sono in ogni caso autorizzati i subappalti eccedenti tale limite.

4.6 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI OPERATORI ECONOMICI

Oltre alla dichiarazione sopraindicata, gli operatori economici che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo **già costituito**, devono caricare a sistema, classificandoli nella categoria "Allegato Amministrativo", tramite l'impresa mandataria, i files relativi a:

- A) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA** conferito all'Impresa mandataria dalle Imprese mandanti, nella forma di scrittura privata informatica autenticata o copia autenticata della stessa (debitamente bollata) dal cui testo risulti espressamente:
- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
 - che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente invito;

- che l'offerta e l'esecuzione dell'appalto determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso nei confronti della stazione appaltante nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
- che all'Impresa mandataria spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione al contratto, anche dopo il collaudo (o certificato di regolare esecuzione) dei lavori fino all'estinzione di ogni rapporto;
- nel caso di raggruppamenti posti in essere ai sensi dell'art. 30 comma 4 dell'all. II.12 al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m., che l'Impresa mandante qualificata anche per categorie e classifiche diverse da quelle richieste si impegna a non eseguire più del 20% dei lavori previsti nel contratto e comunque lavori non eccedenti l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute;
- l'espressa indicazione della quota percentuale di partecipazione al raggruppamento e di esecuzione dei lavori compresi nel contratto di ciascuna Impresa facente parte dello stesso con la precisazione che tale indicazione deve essere compatibile con le qualificazioni possedute da ciascuna Impresa. Si precisa sin d'ora che, a norma dell'art. 30 comma 4 dell'all. II.12 al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m., i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle Imprese interessate;
- l'espressa assunzione da parte delle Imprese partecipanti all'impegno a conformarsi, per i pagamenti che dovessero intervenire fra Imprese aderenti al raggruppamento, alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari dettate dalla L. n. 136/2010 e s.m.

B) PROCURA relativa al suddetto mandato risultante da atto pubblico informatico o copia autenticata informaticamente dello stesso (debitamente bollata). E' consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto redatto in tal caso esclusivamente nella forma di atto pubblico informatico (o copia autenticata informaticamente dello stesso).

4.7 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, deve presentare, classificandola nella categoria "**Allegato Amministrativo**", dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., o suo procuratore, firmata digitalmente e caricata a sistema con le modalità di cui alla Guida Operativa, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

4.8 OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO

Il concorrente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

5. PROCEDURA DI GARA

Il Presidente di gara, nella prima seduta di gara, indicata nella lettera di invito di gara, provvede:

- a) ad aprire i documenti presentati dai concorrenti e contenuti nell'“**Allegato Amministrativo**” e a verificare la completezza e regolarità della documentazione rispetto a quanto richiesto nel presente invito, procedendo:
 - ad attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio nei casi previsti dalla presente lettera di invito sospendendo a tal fine la seduta;
 - esperito l'eventuale soccorso istruttorio si procede ad escludere gli operatori economici che non hanno risposto alla richiesta di integrazione/modificazione entro il termine perentorio indicato nella nota di richiesta;
- b) ad aprire i documenti presentati dai concorrenti ammessi alla gara contenuti nell'“**Allegato economico**” e a verificare la completezza e regolarità della documentazione, escludendo l'offerente in caso di esito negativo di detta verifica;
 - ad attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio nei casi previsti dalla presente lettera di invito, sospendendo a tal fine la seduta;
 - esperito l'eventuale soccorso istruttorio si procede ad escludere gli operatori economici che non hanno risposto entro il termine perentorio indicato nella nota di richiesta;
- c) a dare lettura dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti e dunque dei prezzi complessivi offerti formando la graduatoria;
- d) ad escludere le eventuali offerte anomale secondo la procedura individuata al successivo paragrafo 6;
- e) a predisporre la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala, prima in graduatoria;
- f) a sospendere la seduta di gara per consentire la verifica dei requisiti in capo all'offerente primo in graduatoria. Al contempo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 22, comma 3, della L.P. n. 2/2016 e s.m. dispone di procedere al sorteggio dei partecipanti diversi dall'aggiudicatario – nella misura del 5% - da sottoporre alla verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del possesso dei criteri di selezione previsti dal presente invito, come dichiarati dall'offerente.

Nel caso di offerte ammesse inferiore a cinque, il Presidente di gara procede secondo quanto previsto alle precedenti lettere a), b) e c). Di seguito, il Presidente di gara (in qualità di RUP) procede a valutare la congruità dell'offerta prima in graduatoria nei casi previsti dal comma 7 dell'articolo 63 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg e s.m., propone l'aggiudicazione nei confronti della prima in graduatoria e, successivamente alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, procede all'aggiudicazione.

Se il Presidente ritiene che si debba procedere a valutare la congruità dell'offerta prima in graduatoria (come previsto dal comma 7 dell'articolo 63 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg e s.m.), dichiara la chiusura della seduta di gara.

Il Presidente di gara, in apposite sedute di gara, dichiara l'esclusione delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue, propone l'aggiudicazione nei confronti della prima in graduatoria e, successivamente alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, procede all'aggiudicazione.

Le operazioni di verifica sull'anomalia dell'offerta condotte dal RUP si svolgono secondo quanto stabilito nel documento “Valutazione offerte anomale” caricato a sistema dall'Amministrazione unitamente alla presente lettera di invito.

N.B.

Ai sensi della normativa vigente, il Presidente di gara (in qualità di RUP) valuta **sempre** la congruità dell'offerta **anche** per quanto riguarda l'indicazione dei costi della manodopera ove lo stesso ritenga che, in base ad elementi specifici, l'importo indicato dall'Impresa non risulti congruo rispetto a quello indicato dalla Stazione appaltante: in tal caso si procede con le stesse modalità operative sopra indicate per quanto riguarda la valutazione di congruità dell'offerta e, per quanto riguarda il contenuto.

Il Presidente di gara, vista la graduatoria proposta come sopra specificato, dispone l'attivazione delle procedure per la verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente primo in graduatoria, all'eventuale impresa ausiliaria e ai soggetti sorteggiati, e al termine, fatto salvo l'esito positivo degli stessi, procede e convoca una nuova seduta di gara, nella quale provvede a disporre l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace. Rimane ferma l'applicazione dell'art. 22 comma 5 della L.P. n. 2/2016 e s.m.

L'aggiudicazione avviene in base **al ribasso percentuale** offerto.

Il ribasso percentuale risultante dal "Documento di sintesi dell'offerta" (che costituisce l'offerta economica del concorrente) sarà fisso e invariabile.

Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Qualora l'offerta suscettibile di affidamento sia stata presentata in identica misura da due o più concorrenti, si procede tramite sorteggio.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla vigente normativa antimafia.

N.B.

Fatte salve le espresse ipotesi di esclusione dalla gara previste dal presente invito, a norma dell'art. 35 bis della L.P. n. 26/1993 e s.m. il Presidente di gara esclude dalla gara medesima gli offerenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dalla L.P. n. 2/2016 e s.m., dalla L.P. n. 26/1993 e s.m., dal regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m. e da altre disposizioni di legge vigenti.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 40, comma 2, della L.P. n. 26/1993 e s.m., qualora il Presidente di gara abbia un fondato motivo di ritenere che gli operatori economici partecipanti si siano accordati al fine di condizionare i risultati della gara, ne dà avviso al Presidente della Giunta provinciale affinché proceda a nominare il Collegio di Ispettori di cui all'art. 8 della L.P. n. 26/1993 e s.m. Tale Collegio di Ispettori può proporre la sospensione della procedura di affidamento o di esecuzione dei lavori ed informare gli Organi amministrativi competenti delle eventuali responsabilità emerse. In relazione ai risultati delle indagini condotte dal medesimo Collegio di Ispettori, la stazione appaltante può disporre la revoca d'ufficio della procedura di affidamento o la rescissione del contratto eventualmente stipulato.

Ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m. e della delibera A.N.AC. n. 464 dd. 22 luglio 2022, la verifica dell'assenza delle cause di esclusione, del possesso dei requisiti di capacità tecnica della presente procedura, sarà effettuata mediante l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'Autorità. Ove consentito dal sistema, è in facoltà del Presidente di gara (o del R.U.P.) delegare tale compito a soggetto specificatamente individuato quale responsabile delle verifiche (e suoi collaboratori) il quale vi provvede al termine delle operazioni di gara. In ogni caso, laddove l'impresa aggiudicataria definitiva non abbia presentato il PASSOE, è chiamata, a norma dell'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m., a produrre il predetto documento entro un termine breve appositamente assegnato dal Presidente di gara o dai soggetti incaricati di svolgere le verifiche: il mancato, inesatto o tardivo riscontro alla richiesta comporta l'impossibilità per la Stazione appaltante di

procedere alle verifiche necessarie e, di conseguenza, l'annullamento della disposta aggiudicazione (nel caso in cui sia stata l'impresa aggiudicataria a non presentare il PASSOE). In esito a tali pronunce e all'assunzione dei provvedimenti del caso il Presidente di gara o il R.U.P. o il soggetto incaricato delle verifiche procede ad adeguare la graduatoria del sistema FVOE. Rimane inteso che laddove l'impresa presenti direttamente la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti o l'Amministrazione possa accertare tramite verifiche condotte d'ufficio il possesso dei requisiti prescritti (nel rispetto di quanto stabilito nel presente invito), o in ogni caso di malfunzionamento del sistema FVOE, l'esclusione dalla gara o l'annullamento dell'aggiudicazione è disposto solo per il caso in cui non sia accertato il possesso dei requisiti prescritti dal bando di gara.

Rimane inteso che l'aggiudicazione disposta dal Presidente di gara è definitiva e non necessita di alcuna approvazione.

6. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE

A norma dell'art. 16 comma 3 della L.P. n. 2/2016 e s.m. e dell'art. 40, comma 1, della L.P. n. 26/1993 e s.m., l'Amministrazione procede in sede di gara alla valutazione delle offerte anomale ed alla loro esclusione.

Le modalità con cui l'Amministrazione giunge alla determinazione dell'anomalia sono dettate dall'art. 63 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg e s.m.

Se il numero delle offerte è inferiore a dieci, l'amministrazione individua l'offerta più conveniente dal punto di vista economico mediante applicazione del sistema della media mediata individuata secondo la seguente procedura:

- a) è calcolata la media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse e, qualora siano state presentate offerte con ribasso superiore o inferiore di oltre dieci punti rispetto alla sopra indicata media, la medesima è nuovamente calcolata in via definitiva senza tenere conto delle predette offerte;
- b) sono considerate anomale ed automaticamente escluse dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso che superi la media aritmetica definitiva calcolata secondo quanto previsto alla lettera a);
- c) l'esclusione automatica non si applica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque.

Ai fini dei punti precedenti le offerte sono considerate con tre cifre decimali; eventuali decimali ulteriori sono troncati e non sono presi in considerazione.

Si precisa che i valori risultanti dalle operazioni di cui sopra sono calcolati fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5.

Si precisa che, laddove dall'applicazione dei calcoli matematici sopra indicati derivasse l'esclusione di tutte le offerte presentate, l'Amministrazione non considera i risultati dell'applicazione dei predetti calcoli matematici, ma procede alla verifica in contraddittorio dell'anomalia dell'offerta (secondo quanto stabilito nel documento "Valutazione offerte anomale" caricato a sistema dall'Amministrazione unitamente alla presente lettera di invito) a partire dalla migliore offerta presentata sino a raggiungere un'offerta che in esito alla valutazione in contraddittorio con l'Impresa che l'ha presentata risulti congrua, seria ed affidabile.

In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice può valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

7. VERIFICA DEI REQUISITI

In seguito alla proposta di aggiudicazione dei lavori, la Stazione appaltante procede quanto prima, nei confronti dell'aggiudicatario, dell'eventuale impresa ausiliaria e dei concorrenti individuati per il controllo a campione nel corso della seduta pubblica, alla verifica della dichiarazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione, tramite l'acquisizione mediante il sistema FVOE (o d'ufficio) della documentazione descritta nell'apposito allegato alla presente lettera di invito (Verifiche dei requisiti).

Se in sede di verifica la prova non è fornita o non sono confermati l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione richiesti, l'Amministrazione procede ai sensi dell'art. 22 della L.P. n. 2/2016 e s.m.

La Stazione appaltante può in ogni caso verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

N.B.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla vigente normativa antimafia.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione ad ANAC che, ai sensi dell'articolo 96, comma 15, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m., se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gare e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'art. 94 comma 5 lett. e), per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Rimane ferma l'applicazione delle altre sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia, ivi comprese le sanzioni penali previste da specifiche norme incriminatrici.

In caso di mancata presentazione del PASSOE (né in sede di gara né in riscontro a specifica richiesta del Presidente di gara o del RUP o del Responsabile delle verifiche) – laddove ne consegua l'impossibilità per la Stazione appaltante di procedere alla verifica dei requisiti di idoneità necessari per l'ammissione alla gara e per la stipula del contratto - procede all'esclusione del concorrente dalla gara, all'annullamento dell'aggiudicazione ed alla segnalazione del fatto ad A.N.AC. per i provvedimenti e le misure sanzionatorie di competenza, fatta salva la possibilità per la Stazione appaltante di chiedere il risarcimento del danno subito. La Stazione appaltante aggiudica la gara all'Impresa seconda in graduatoria.

8. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA

Ai fini della stipulazione del contratto d'appalto, l'impresa aggiudicataria deve far pervenire all'Amministrazione tutta la documentazione indicata nel presente capitolo

entro il termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni indicato dall'Amministrazione.

- 1) **Entro il termine perentorio indicato dall'Amministrazione** dalla richiesta della Stazione appaltante (e comunque prima della stipula del contratto) - a norma dell'art. 31 della L.P. n. 2/2016 e s.m. e dell'art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m. - la documentazione comprovante la costituzione della **CAUZIONE DEFINITIVA** nella misura fissata dall'art. 53 del D.Lgs. citato e, quindi, nella misura del 5% dell'importo contrattuale.

Si applicano – ove compatibili – le disposizioni di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m. Non si applica il comma 8 dell'art. 106 del decreto legislativo citato.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno da parte dell'appaltatore a favore della Stazione appaltante. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte: in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. La costituzione della suddetta cauzione definitiva può avvenire tramite cauzione o tramite fideiussione. In quest'ultimo caso essa avviene mediante fideiussione bancaria (o rilasciata da un intermediario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.) o polizza fideiussoria. In tali casi le stesse devono essere redatte secondo le modalità specificate nel documento "Cauzione definitiva" caricato a sistema dell'Amministrazione unitamente al presente invito. Non saranno accettate polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie (o rilasciate da un intermediario finanziario) che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Stazione appaltante. Nel caso di fideiussioni bancarie (o rilasciate da un intermediario finanziario) e polizze fideiussorie non conformi a quanto prescritto nel documento appena indicato, ove l'impresa non si adegui alle prescrizioni ivi precisate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per volontà dell'Impresa stessa. Si precisa che la fideiussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale. A norma dell'art. 117 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m. la mancata costituzione della garanzia entro il termine indicato determina la decadenza dell'affidamento da parte del soggetto appaltante che aggiudica la gara al concorrente che segue nella graduatoria con facoltà della Stazione appaltante di chiedere il risarcimento del danno subito.

In caso di raggruppamento deve essere prodotta dall'Impresa mandataria in nome e per conto proprio e di tutte le Imprese raggruppate e deve recare la precisa indicazione di tutte le Imprese costituenti il raggruppamento.

In caso di Consorzio deve essere prodotta dal Consorzio con riferimento alle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa.

- 2) **Prima della stipula del contratto (e comunque nel termine perentorio indicato dall'Amministrazione):** la **DOCUMENTAZIONE** relativa agli adempimenti previsti per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i Consorzi dall'art. 1 del **D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187**. Pertanto l'Impresa aggiudicataria dovrà presentare una dichiarazione

sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'Impresa o da un suo procuratore, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m. accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore (in carta libera), **attestante la composizione societaria**, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso" (D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187).

In caso di raggruppamento deve essere prodotta per il tramite dell'Impresa mandataria da parte di ciascuna delle Imprese raggruppate.

In caso di Consorzio deve essere prodotto dal Consorzio e dalle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa.

3) **Prima della stipula del contratto (e comunque nel termine perentorio indicato dall'Amministrazione)**: assolvimento dell'imposta di bollo da parte dell'appaltatore relativamente a tutti gli atti e documenti riguardanti l'esecuzione dell'appalto dall'aggiudicatario ai sensi dell'all. I.4 al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m. e della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E di data 28 luglio 2023.

4) **Prima della stipula del contratto e comunque almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori (e comunque nel termine perentorio indicato dall'Amministrazione)**: a norma dell'art. 23 bis della L.P. n. 26/1993 e s.m. l'Impresa **è obbligata** a stipulare le seguenti **POLIZZE ASSICURATIVE** ed a consegnarne copia all'Amministrazione:

- una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori: a norma dell'art. 23 bis della L.P. n. 26/1993 secondo quanto stabilito dall'art. 18 del Capitolato speciale d'Appalto;
- una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne l'Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale che, a norma dell'art. 23 bis della L.P. n. 26/1993 e s.m. deve essere almeno pari a euro 500.000,00.

A norma dell'art. 84 comma 3 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m. per le lavorazioni per le quali è previsto un periodo di garanzia le polizze sopra descritte sono sostituite da una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi e le responsabilità verso terzi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi connessi con la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 217 comma 1 del regolamento di attuazione

della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m. tutte le coperture assicurative sopra descritte devono essere conformi agli Schemi tipo approvati con il D.M. 16 settembre 2022 n. 193 e s.m., fermo restando che le medesime coperture devono sempre essere adeguate alla disciplina speciale dettata dalla L.P. n. 26/1993 e s.m. e del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m., nonché alle prescrizioni dettate dal D.Lgs. n. 36/2023 e s.m. Pertanto gli Schemi tipo di cui al D.M. 16 settembre 2022 n. 193 e s.m. devono essere adeguati alle normativa provinciale sopra richiamata mediante la predisposizione di apposita appendice alla singola assicurazione da consegnare all'Amministrazione unitamente alla Scheda tecnica di cui al D.M. 16 settembre 2022 n. 193 e s.m. e dalla quale emergano i singoli adeguamenti effettuati con tutte le seguenti clausole espresse:

- a) in deroga all'art. 3, comma 1 lettera b), dello Schema tipo 2.3, l'assicurazione è prestata nei confronti di progetti approvati secondo la disciplina dettata dalla L.P. n. 26/1993 e s.m. e del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
- b) ogni riferimento al "collaudo provvisorio" contenuto nello Schema tipo si intende riferito al "collaudo";
- c) qualora il certificato di collaudo (o di regolare esecuzione) non sia approvato nei termini di cui all'art. 26 comma 1 della L.P. n. 26/1993 e s.m., ai sensi del comma 2 della L.P. n. 26/1993 e s.m. la validità della polizza cessa decorsi 6 mesi dalla scadenza dei termini fissati dall'art. 26, comma 1, salvo che la mancata approvazione del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione) non dipenda da fatto imputabile all'appaltatore;
- c bis) che non trovano applicazione la lettera c) del comma 1 e il comma 2 dell'art. 5 dello schema tipo 2.3 approvato con D.M. 16 settembre 2022 n. 193;
- d) per ogni controversia che dovesse insorgere nei confronti della Stazione Appaltante, foro competente è esclusivamente quello della sede della medesima Stazione Appaltante;
- e) a norma dell'art. 84 comma 5 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m. la polizza deve prevedere che l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia;
- f) ogni altro riferimento fatto dallo schema tipo di polizza 2.3 alla normativa statale deve intendersi fatto alle corrispondenti norme della L.P. n. 26/1993 e s.m. e del regolamento di attuazione emanato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg, ogni qualvolta la normativa statale non sia applicabile nell'ordinamento provinciale;
- g) ogni riferimento contenuto nello schema tipo di polizza 2.3 alla normativa statale applicabile nell'ordinamento statale deve intendersi riferito alla normativa statale vigente.

Secondo quanto stabilito nell'art. 7.3 del Capitolato Speciale ed a norma dell'art. 14 dello Schema tipo n. 2.3 approvato con D.M. 16 settembre 2022 n. 193 le coperture assicurative di cui sopra devono comprendere:

- i danni a cose dovute a vibrazioni (art. 14 lettera l dello schema tipo n. 2.3 approvato con il D.M. n. 193/2022);
- i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere (art. 14 lettera n dello schema tipo n. 2.3 approvato con il D.M. n. 193/2022);
- i danni a cavi e condutture sotterranee (art. 14 lettera o dello schema tipo n. 2.3 approvato con il D.M. n. 193/2022).

Il massimale per i danni di ogni lettera di cui all'art. 14 dello Schema tipo citato non

può essere inferiore al massimale di cui al punto b) (polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi).

N.B.

Sono accettate anche polizze non redatte secondo il citato D.M. 16 settembre 2022 n. 193 e s.m.: in tal caso l'Amministrazione si riserva di valutarle e le accetta nel solo caso in cui assicurino una copertura assicurativa pari a quella prevista nel citato D.M. 16 settembre 2022 n. 193 e s.m. comprensiva delle clausole sopra indicate. La mancata accettazione comporta l'obbligo di adeguare le polizze alle richieste dell'Amministrazione: in difetto si ritiene che alla mancata stipula del contratto si sia pervenuti per fatto riconducibile all'Impresa aggiudicataria con facoltà per la Stazione appaltante di chiedere il risarcimento del danno subito.

Le coperture assicurative devono, inoltre, rispettare tutte le ulteriori indicazioni contenute nell'art. 7.3 del Capitolato Speciale ove non in contrasto con le disposizioni della presente lettera d'invito.

Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute nell'art. 7.3 del Capitolato Speciale comporta l'inaccettabilità delle polizze presentate senza che l'Impresa aggiudicataria possa sollevare obiezione alcuna per tale fatto: in tal caso si ritiene che alla mancata stipula del contratto si sia pervenuti per fatto riconducibile all'Impresa aggiudicataria con facoltà per la Stazione appaltante di chiedere il risarcimento del danno subito.

In caso di raggruppamento deve essere prodotta dall'Impresa mandataria in nome e per conto proprio e di tutte le Imprese raggruppate e deve recare la precisa indicazione di tutte le Imprese costituenti il raggruppamento.

In caso di Consorzio deve essere prodotta dal Consorzio e con riferimento alle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa.

- 5) **Prima della stipula del contratto (e comunque nel termine perentorio indicato dall'Amministrazione):** a norma dell'art. 45 comma 5 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m. il RUP per la Stazione appaltante e il legale rappresentante dell'Impresa aggiudicataria devono concordemente dare atto, con verbale sottoscritto da entrambi, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori. A tal fine l'Impresa aggiudicataria – nella persona del suo legale rappresentante - ha l'obbligo di presentarsi sul luogo di esecuzione dei lavori nel giorno e ora alla stessa comunicati (con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo) dal Dirigente della competente Struttura della Stazione appaltante che svolge le funzioni di RUP. Nel caso in cui l'Impresa non si presenti il giorno fissato nel luogo di esecuzione dei lavori, l'Impresa è diffidata ad adempiere entro 15 giorni decorsi i quali l'Amministrazione provvede ad annullare la disposta aggiudicazione, con facoltà di aggiudicare al secondo in graduatoria: in tal caso si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto dell'Impresa aggiudicataria con facoltà per la Stazione appaltante di chiedere il risarcimento del danno subito.

In caso di raggruppamento deve essere effettuato dall'Impresa mandataria.

In caso di Consorzio deve essere effettuato dal Consorzio.

- 6) Ai fini delle verifiche di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. inerenti la documentazione antimafia (ove necessario in ragione dell'importo del contratto o del suo oggetto) nonché in ogni caso ai fini dell'accertamento dell'insussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 94 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m., si chiederà all'Impresa di comunicare i dati necessari per le relative richieste agli

organi competenti. L'impresa deve corrispondere alla richiesta dell'Amministrazione entro il termine perentorio fissato dall'Amministrazione medesima.

In caso di raggruppamento devono essere prodotti per il tramite dell'Impresa mandataria da parte di ciascuna delle Imprese raggruppate.

In caso di Consorzio devono essere prodotti dal Consorzio e dalle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa.

- 7) **Prima della stipula del contratto e comunque prima della consegna dei lavori se effettuata nelle more della stipula (e comunque nel termine perentorio indicato dall'Amministrazione):** a norma dell'art. 40 bis e dell'art. 43 della L. P. n. 26/1993 e s.m. **l'Impresa è tenuta a consegnare il PIANO DI SICUREZZA OPERATIVO** per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui al citato D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. Il piano operativo deve essere redatto in conformità alle prescrizioni dell'allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. **Nel caso in cui tale obbligo non venga rispettato non si procederà alla consegna dei lavori.** L'Impresa sarà diffidata ad adempiere entro un termine massimo di **30 giorni**, decorso inutilmente il quale **la Stazione appaltante procederà ad annullare la disposta aggiudicazione per fatto imputabile all'aggiudicatario (con facoltà per la Stazione appaltante di chiedere il risarcimento del danno subito) con facoltà di aggiudicare i lavori all'Impresa che segue in graduatoria. Nel caso in cui si sia pervenuti alla stipulazione del contratto, la Stazione appaltante procede** alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti. In tal caso la Stazione appaltante affida l'esecuzione dei lavori all'Impresa che segue in graduatoria. **A norma dell'art. 43 della L.P. n. 26/1993 e s.m. l'Impresa ha l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.**

In caso di raggruppamento deve essere redatto congiuntamente dall'Impresa mandataria e da ciascuna delle Imprese raggruppate.

In caso di Consorzio deve essere redatto congiuntamente dal Consorzio e dalle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa.

N.B.

Il predetto POS costituisce allegato al contratto, pertanto lo stesso deve essere consegnato in ogni caso **prima della stipula del contratto**. In difetto e previa diffida l'Amministrazione procede ad annullare la disposta aggiudicazione, salva la facoltà per l'Amministrazione di aggiudicare i lavori al secondo in graduatoria: in tal caso si ritiene che la mancata stipula del contratto derivi da fatto dell'aggiudicatario **con facoltà per la Stazione appaltante di chiedere il risarcimento del danno subito**.

- 8) **Prima della stipula del contratto e comunque prima della consegna dei lavori se effettuata nelle more della stipula (e comunque nel termine perentorio indicato dall'Amministrazione):** a norma **dell'art. 90, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e dell'art. 43 della L. P. n. 26/1993 e s.m.**, l'Impresa e per suo tramite i subappaltatori, sono tenuti a presentare alla Stazione appaltante, **la documentazione di cui all'allegato XVII al medesimo D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.**, nonché **una dichiarazione attestante l'organico medio annuo dell'Impresa**, distinto per qualifica, **corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL ed alle Casse Edili** e da una **dichiarazione relativa al contratto collettivo** stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti. L'inadempimento al presente obbligo da parte dell'Impresa impedisce la consegna dei lavori: pertanto

l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto con conseguente incameramento della cauzione a norma dell'art. 119 comma 6 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m.

In caso di raggruppamento deve essere prodotto per il tramite dell'Impresa mandataria da parte di ciascuna delle Imprese raggruppate.

In caso di Consorzio deve essere prodotto dal Consorzio e dalle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa.

- 9) Prima della stipula del contratto **(e comunque nel termine perentorio indicato dall'Amministrazione): DICHIARAZIONE** dalla quale risulti l'elezione di domicilio ai sensi di quanto previsto dall'art.102 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m. (il quale stabilisce che l'Impresa deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta).
- In caso di raggruppamento deve essere prodotto dall'Impresa mandataria.
In caso di Consorzio deve essere prodotto dal Consorzio.
- 10) **In caso di raggruppamento. Prima della stipula del contratto(e comunque nel termine perentorio indicato dall'Amministrazione):** deve essere prodotta una dichiarazione resa da ciascuna delle Imprese costituenti il raggruppamento con la quale le stesse identificano l'Impresa che assume il ruolo di "impresa affidataria dei lavori" a norma del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. L'Impresa così indicata deve produrre espressa dichiarazione di accettazione.
- In caso di Consorzio. Prima della stipula del contratto (e comunque nel termine perentorio indicato dall'Amministrazione)** deve essere prodotta una dichiarazione resa dal Consorzio con la quale indica l'Impresa consorziate (esecutrice dei lavori) che assume il ruolo di "impresa affidataria dei lavori" a norma del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. L'Impresa così indicata deve produrre espressa dichiarazione di accettazione.
- 11) **In caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito** all'atto della presentazione dell'offerta, oltre alla documentazione sopra indicata è richiesta all'Impresa mandataria in nome e per conto proprio e di tutte le Imprese raggruppate la presentazione di:
- 11.1) **MANDATO COLLETTIVO SPECIALE** conferito all'Impresa mandataria dalle Imprese mandanti, risultante da scrittura privata autenticata informatica oppure da copia autenticata informatica della medesima (debitamente bollata), dal cui testo risulti espressamente:
- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
 - che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente invito;
 - che l'offerta e l'esecuzione dell'appalto determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento stesso nei confronti della stazione appaltante nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori;
 - che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
 - che all'Impresa mandataria spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione

in relazione al contratto, anche dopo il collaudo (o certificato di regolare esecuzione) dei lavori fino all'estinzione di ogni rapporto;

- nel caso di raggruppamenti posti in essere ai sensi dell'art. 30 comma 4 dell'all. II.12 al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m., che l'Impresa mandante qualificata anche per categorie e classifiche diverse da quelle richieste si impegna a non eseguire più del 20% dei lavori previsti nel contratto e comunque lavori non eccedenti l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute;
- l'espressa indicazione della quota percentuale di partecipazione al raggruppamento e di esecuzione dei lavori compresi nel contratto di ciascuna Impresa facente parte dello stesso con la precisazione che tale indicazione deve essere compatibile con le qualificazioni possedute da ciascuna Impresa. Si precisa sin d'ora che, a norma dell'art. 30 comma 4 dell'all. II.12 al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m., i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle Imprese interessate;
- l'espressa assunzione da parte delle Imprese partecipanti all'impegno a conformarsi, per i pagamenti che dovessero intervenire fra Imprese aderenti al raggruppamento, alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari dettate dalla L. n. 136/2010 e s.m.

11.2) la **PROCURA** relativa al suddetto mandato risultante da atto pubblico informatico o copia autentica informatica dello stesso (debitamente bollata).

È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto redatto in tal caso esclusivamente nella forma di atto pubblico. Il mandato collettivo (e la relativa procura) devono essere redatti in conformità alla dichiarazione di impegno presentata in sede di gara.

- 12) **Prima della stipula del contratto (e comunque nel termine perentorio indicato dall'Amministrazione)**: a norma dell'art. 26 comma 3 della L.P. n. 2/2016 e s.m. per garantire trasparenza nella catena dei subappalti, l'Impresa deve indicare alla Stazione appaltante l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi lavori e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della richiesta. Si ricorda che l'appaltatore deve comunicare alla Stazione appaltante eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti avvenute nel corso del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. La Stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'affidatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136/2010.
In caso di raggruppamento deve essere prodotto dall'Impresa mandataria.
In caso di Consorzio deve essere prodotto dal Consorzio.
- 13) **Prima della stipula del contratto (e comunque prima della consegna dei lavori nel caso in cui la stessa avvenga nelle more della stipula a norma dell'art. 46 della L.P. n. 26/1993 e s.m.)** (e comunque nel termine perentorio indicato dall'Amministrazione): a norma dell'art. 40 bis della L.P. n. 26/1993 e s.m. l'Impresa deve presentare alla Stazione appaltante il programma esecutivo dei lavori, redatto

in conformità al cronoprogramma (se allegato al capitolato) e al piano di sicurezza e coordinamento redatto dalla Stazione appaltante, riportante per ogni lavorazione le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori in relazione ai termini contrattuali previsti per la liquidazione del corrispettivo. Il programma dei lavori deve essere redatto in coerenza con quanto previsto dall'art. 9.1 del Capitolato in relazione ai termini stabiliti per l'esecuzione dei lavori. Tale programma, strutturato in conformità alle reali possibilità dell'impresa ed alle obiettive caratteristiche e circostanze di tempo e di luogo, deve tenere esplicitamente conto della eventuale possibilità di esecuzione di determinate categorie di lavoro nella stagione invernale.

In caso di raggruppamento deve essere prodotto dall'Impresa mandataria.

In caso di Consorzio deve essere prodotto dal Consorzio.

Prima della stipula del contratto e comunque nel termine indicato dall'Amministrazione, la Stazione appaltante richiede la presentazione della documentazione comprovante il **versamento delle spese contrattuali**, nell'importo che sarà indicato dall'Amministrazione.

In caso di raggruppamento deve essere effettuato dall'Impresa mandataria.

In caso di Consorzio deve essere effettuato dal Consorzio.

N.B.

Si precisa che nel caso in cui le prescrizioni sopra indicate non vengano rispettate non si procederà alla consegna dei lavori né alla stipula del contratto. L'Impresa è diffidata ad adempiere entro un termine massimo di 15 giorni, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione ritiene che alla mancata stipula del contratto si sia pervenuti per fatto dell'aggiudicatario con facoltà per la Stazione appaltante di chiedere il risarcimento del danno subito, ferma la facoltà per l'Amministrazione di affidare i lavori all'impresa che segue in graduatoria. Nel caso in cui il mancato assolvimento degli obblighi di presentazione della documentazione prevista dal presente capitolo impedisca la consegna dei lavori si procede alla risoluzione del contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva a norma dell'art. 119 comma 6 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m.

9. ULTERIORI INFORMAZIONI

I requisiti di cui ai paragrafi 2.2 e 2.3 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al paragrafo 1, **PENA L'ESCLUSIONE.**

Per le ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità nelle dichiarazioni/documentazione/elementi si rinvia alla disciplina prevista nel relativo paragrafo della presente lettera di invito.

- A) Il termine del presente procedimento è di 180 giorni decorrenti dall'invio della lettera di invito. Il termine rimane sospeso durante la decorrenza di tutti i termini fissati dalla normativa vigente e dagli atti di gara a tutela delle posizioni dei soggetti interessati (es. termine di spedizione dell'invito, termine per la presentazione delle offerte, termine dilatorio per la stipulazione del contratto). Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrenti fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione appaltante richiedenti documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta. Sono fatte salve le specifiche disposizioni relative alle opere finanziate con fondi PNRR.
- B) Il verbale di gara non tiene luogo del formale contratto.
- C) Le offerte presentate avranno validità fino a 270 giorni dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione. A norma dell'art. 40 bis comma 3 della L.P. n. 26/1993 e s.m. l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento del predetto termine. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino alla scadenza del termine predetto come eventualmente prorogato su richiesta della Stazione appaltante. Il termine rimane sospeso per tutto il tempo in cui, per il compimento delle verifiche in capo all'Impresa aggiudicataria della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, sia necessario acquisire certificazioni e documenti presso soggetti diversi dall'Amministrazione (Enti certificatori o Imprese) o presso l'Impresa stessa. Il termine predetto è sospeso in caso di ricorsi giurisdizionali sino all'esito definitivo degli stessi, salvo espressa determinazione in senso contrario assunta dall'Amministrazione. A norma dell'art. 40 bis comma 4 della L.P. n. 26/1993 e s.m. l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.
- D) Il contratto sarà stipulato in forma di atto pubblico informatico entro il termine di 30 giorni decorrenti dal momento in cui l'aggiudicazione è definitiva a norma dell'art. 40 bis comma 2 della L.P. n. 26/1993 e s.m. e dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m. In caso di ricorsi giurisdizionali si applica l'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m., fatte salve le specifiche disposizioni relative alle opere finanziate con fondi PNRR.
- E) Qualora l'aggiudicataria non aderisca, salvo casi di forza maggiore, all'invito di stipulare il contratto conseguente all'aggiudicazione entro il termine stabilito e comunicato all'aggiudicataria dall'Amministrazione appaltante, o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure l'Autorità prefettizia comunichi cause ostantive alla stipulazione dello stesso contratto ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m., l'Amministrazione ritiene che alla mancata stipula del contratto si sia pervenuti per fatto dell'aggiudicatario **con facoltà per la Stazione appaltante di chiedere il risarcimento del danno subito**, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia.
- F) Ai sensi dell'art. 36, comma 7, della L.P. n. 26/1993 e s.m. non è consentita

l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di Imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 68, commi 15 e 17, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m. è vietata qualsiasi modificazione delle associazioni temporanee di imprese, dei consorzi di cui all'art. 36 comma 1, lettera e), della L.P. n. 26/1993 e s.m. e dei soggetti di cui all'art. 36 comma 1, lettera f), della L.P. n. 26/1993 e s.m. rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. Il comportamento difforme a quanto sopra specificato è sanzionato con l'annullamento dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto del contratto, nonché con l'esclusione delle Imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare per l'affidamento dei medesimi lavori.

- G) Ai sensi dell'art. 46 della L.P. n. 26/1993 e s.m. l'avvio del contratto può avvenire immediatamente dopo l'aggiudicazione subordinatamente all'acquisizione della certificazione antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. (o, nel caso in cui all'art. 2.1. del Capitolato speciale d'appalto siano indicate attività rientranti nelle previsioni di cui all'art. 1 comma 53 della L. n. 190/2012 e s.m., accertamento dell'iscrizione – o della presentazione della relativa istanza - dell'Impresa nelle c.d. “white list” così come previsto dall'art. 1 comma 52 della L. n. 190/2012 e s.m.) e previa verifica dei requisiti secondo quanto previsto nella lettera di invito. In caso di avvio immediato dell'esecuzione, il pagamento degli acconti ha luogo secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale indipendentemente dalla stipulazione del contratto e nel limite di un terzo dell'importo complessivo dell'offerta.**
- H) Ai sensi dell'art. 58.8 della L.P. n. 26/1993 e s.m. l'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di fallimento dell'Impresa o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto, ai sensi degli articoli 58.3 e 58.4 della L.P. n. 26/1993 e s.m. o di recesso dal contratto previsto dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m., di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per affidare il completamento dei lavori. Si interpellano i soggetti a partire da quello che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'aggiudicatario originario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
- I) Alla presente procedura di gara si applicano le norme per la revisione dei prezzi secondo le previsioni dell'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4, così come precisato all'art. 4.5 del Capitolato.
- L) Qualora dovessero insorgere una o più controversie circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto le stesse sono devolute all'Autorità giudiziaria ordinaria. Si applicano le disposizioni in materia di accordo bonario di cui al disposto dell'art. 58.12 della L.P. n. 26/1993 e s.m. Foro competente è, in ogni caso, quello di Trento.
- M) L'Impresa appaltatrice è tenuta ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, né può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni/lavorazioni a pena di nullità. E' ammesso il subappalto e l'affidamento in cottimo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26 della L.P. n. 2/2016 e s.m. e dall'art. 42 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m., dagli artt. 138 e ss. del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., e fermo restando quanto stabilito dall'art. 12 del D.L. n. 47/2014.
Nel Capitolato speciale d'appalto il subappalto è disciplinato dall'art. 52. La fornitura e la posa in opera non sono subappaltabili separatamente.
Ai sensi dell'art. 26, comma 6 della L.P. n. 2/2016 e s.m. e dell'art. 139 del

regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m., è previsto il pagamento diretto dei subappaltatori.

- N) I dati acquisiti ai fini della presente procedura di gara saranno trattati secondo le regole dettate dal Regolamento UE n. 2016/679.
- O) Fatto salvo quanto disciplinato dalla L.P. n. 2/2016 e s.m. e dalla L.P. n. 26/1993 e s.m., l'esecuzione dei lavori, la direzione, la contabilità e la collaudazione delle opere sono sottoposte alle condizioni e norme del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m. e della L.P. n. 26/1993 e s.m.
- P) A norma dell'art. 100, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m. l'Impresa ha la facoltà di presentare, **entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori** (qualora questa avvenga in data anteriore alla scadenza dei trenta giorni decorrenti dall'aggiudicazione), **PROPOSTE DI MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE AL PIANO DI SICUREZZA** redatto dalla Stazione appaltante a norma del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Nel caso in cui l'Impresa non consegni integrazioni entro il termine suddetto si intenderà che lo stesso abbia accettato integralmente il piano di sicurezza redatto dalla Stazione appaltante. A norma dell'art. 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., in nessun caso le eventuali integrazioni al piano di sicurezza redatto dalla stazione appaltante possono giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi contrattuali. A norma dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., l'Impresa è tenuta a trasmettere alle Imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il piano di sicurezza redatto dalla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori. A norma dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione. L'Impresa è tenuta a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere i piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili fra loro e con il piano presentato dall'Impresa medesima. Il direttore tecnico di cantiere nominato dall'Impresa è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le Imprese impiegate nell'esecuzione dei lavori. A norma dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
- a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.;
 - b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.
- Q) Prima della stipula del contratto l'Impresa aggiudicataria può comunicare mediante specifica nota indirizzata al RUP come indicato in apertura del presente invito la non accettazione dei termini di verifica (emissione del certificato di pagamento del SAL e/o di effettuazione del collaudo tecnico amministrativo) e di pagamento stabiliti nella presente lettera di invito. In tal caso ciascuno dei termini predetti formerà oggetto di specifica negoziazione fra le parti, fermo restando che in nessun caso l'Amministrazione accetterà termini inferiori a 30 giorni.
- R) Nel contratto sarà riportata la seguente clausola: "L'Impresa, come sopra

rappresentata, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. A mente dell'art. 3, comma 9 bis, della medesima L. n. 136/2010, le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Ai sensi del medesimo art. 3 della L. n. 136/2010 l'Impresa, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

In ossequio alla normativa citata, la Stazione appaltante verificherà peraltro che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in parola”.

- S) A norma dell'art. 2 del codice di comportamento per i dipendenti del Comune di Novella - rinvenibile sul sito dell'Amministrazione comunale (www.comune.novella.tn.it e messo a disposizione e caricato a sistema) - i contenuti del predetto Codice di comportamento si applicano, per quanto compatibili, nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione. Nel contratto è inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice di comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.
- T) **AVVALIMENTO**: è ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m., secondo i termini e le modalità di cui all'articolo citato. Nel caso in cui risulti aggiudicatario un operatore economico che si è avvalso dei requisiti di un altro soggetto, le verifiche in argomento saranno svolte tanto sull'impresa partecipante che sull'ausiliaria.
- U) Avverso il presente atto è dato ricorso innanzi al TRGA di Trento entro 30 giorni dal suo ricevimento per i contenuti immediatamente lesivi o dalla conoscenza del relativo atto applicativo per tutti gli altri suoi contenuti.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Silvio Rossi
(documento firmato digitalmente)

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)